

(N. 2053)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, SPALLICCI, MERLIN Angelina, SMITH, CARISTIA,
RUSSO Salvatore e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1957

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri dalle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ripromette di estendere ai ciechi civili l'esonero dal pagamento delle tasse relative ai Licei ed ai Conservatori musicali, esonero già concesso alle categorie specificate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231.

Il beneficio dell'esonero dalle tasse scolastiche stabilito in favore dei ciechi civili per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non verrebbe infatti a realizzarsi compiutamente qualora detta importante disposizione non fosse integrata da analogo provvedimento inteso a facilitare per gli studenti ciechi anche la frequenza ai corsi musicali, per i quali i privi della vista sono particolarmente versati.

Si tengano presenti al riguardo le notevoli difficoltà di carattere finanziario che i ciechi, i quali appartengono quasi sempre a famiglie di modestissima condizione economica, devono superare per seguire gli studi musicali. Basterà citare le ingenti spese relative al pagamento della propria guida e della persona incaricata di leggere loro i trattati e le dispense.

L'esonero dalle tasse afferenti i corsi presso i Licei ed i Conservatori musicali non dovrebbe comportare per lo Stato un onere rilevante, in quanto i privi della vista aspiranti al titolo accademico sono in numero limitatissimo, e, d'altra parte, favorendo il recupero sociale dei ciechi, si viene a diminuire il numero di coloro i quali, altrimenti, perchè inabili, permarrebbero a carico dell'assistenza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, è così modificata:

« È accordato l'esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra; a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; ai ciechi civili.

Tale beneficio è sospeso per i ripetenti ».